

Sospensione mutui in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) nell'Agosto e nell'Ottobre 2016 e nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, in Provincia di Napoli, nel 2017 - PROROGA STATO DI EMERGENZA e estensione a comuni dell'isola di Ischia

Ai sensi dell'Art.1 commi 736 della Legge n° 197 del 29 dicembre 2022 (cd "Legge di Bilancio 2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza in conseguenze degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) nell'Agosto e nell'Ottobre 2016. La misura è stata altresì estesa al territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, in Provincia di Napoli relativamente agli eventi sismici verificatisi nel 2017.

Pertanto, a seguito della proroga dello stato di emergenza e dell'estensione di cui sopra i clienti residenti nei suddetti territori e titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno la facoltà di richiedere alle Banche la sospensione delle rate dei mutui, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione di sanzioni penali.

CheBanca!, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I titolari di mutui, persone fisiche con residenza nei comuni colpiti possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **31 marzo 2023** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.